



STATUTO
dell'Associazione
“CENTRO DIFFUSIONE PRANIC HEALING ITALIA NORD-OVEST”

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Con iniziativa dei Signori:

SERRA Giuseppa, nata a Laureana Cilento (SA), il 29 luglio 1946, residente in Torino, L.go Po Antonelli 41, cod.fisc. SRRGPP46L69E480Z;

FRATTO Giuseppe, nato a Soveria Simeri (CZ), il 7 gennaio 1955, residente in Cumiana (TO), via Tetti San Martino n. 54, cod.fisc. FRTGPP55A07I875V,

COSTA Ornella, nata a Bardonecchia (TO), il 17 dicembre 1947, residente in Susa (TO) via Montello n.2, cod.fisc.CSTMNRN47TO57A651M.

è costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata “CENTRO DIFFUSIONE PRANIC HEALING – ITALIA NORD-OVEST”

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 2

Nel convincimento che la forma associata sia fonte di maggior impulso di un miglioramento delle possibilità organizzative e una valorizzazione delle potenzialità dell'uomo, scopo dell'Associazione è la diffusione del PRANIC HEALING, la formazione, lo studio, lo sviluppo, la promozione, la divulgazione e l'applicazione di tecniche ed attività in materia di igiene e benessere, di attività psicomotorie, di rilassamento; nonché l'organizzazione di ogni altra attività legata all'accrescimento culturale, spirituale e fisico.

L'Associazione potrà fornire ai Soci gli strumenti conoscitivi per raggiungere un migliore equilibrio psicofisico, potrà pertanto promuovere corsi e seminari di studio collettivi od individuali, ovvero, anche, porre in essere iniziative ed attività in cui sia rilevante l'impegno umanitario e di aiuto alle persone sofferenti.

Potrà intraprendere qualsiasi attività culturale, artistica, sportiva e d'intrattenimento legata al tempo libero ed anche intraprendere tutte quelle iniziative ritenute utili ed opportune per il conseguimento dello scopo sociale, nessuna esclusa, nel rispetto, comunque, di tutte le normative che regolano le attività senza scopo di lucro non intendendo avere per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di alcuna attività commerciale. Per esempio potrà, oltre a quanto già indicato, produrre e pubblicare libri, riviste e notiziari, nonché materiali audiovisivi, indire riunioni, tavole rotonde, seminari, congressi e mostre su ogni argomento che possa interessare l'associazione.

Potrà, infine, aderire ad altre associazioni, enti od organizzazioni di cui si condividano finalità e scopi.

TITOLO II - SEDE LEGALE

Articolo 3

L'associazione ha Sede Legale in Torino, via Benevento 21.

Per trasferire la sede sarà sufficiente una delibera assembleare dei soli Soci Fondatori a seguito di parere favorevole del Consiglio Direttivo, ovvero potrà essere decisa dall'Assemblea generale dei Soci.

TITOLO III - SOCI E QUOTE SOCIALI

SOCI

Articolo 4

L'adesione all'Associazione è libera.

Possono aderire all'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo tutti coloro che ne condividono finalità e scopi.

Articolo 5

L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione costituita;
- sono soci Organizzatori i Soci Ordinari che abbiano ricevuto particolari deleghe dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

L'aspirante Socio dovrà presentare domanda nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Compete al Consiglio Direttivo, anche su delega da conferirsi ad uno solo dei componenti il Consiglio, la decisione di accettare o meno il nuovo socio.

Ad accettazione avvenuta il socio ha diritto di partecipare alle attività sociali e quindi:

- di frequentare i locali della Società e di partecipare alle varie manifestazioni sociali;
- di servirsi delle attrezzature sociali sotto l'osservanza dei relativi regolamenti;
- di partecipare alle assemblee generali.

L'ammissione a socio comporta l'appartenenza alla società per dodici mesi in corso ed implica la conoscenza e l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e dei regolamenti sociali ai quali è tenuto ad uniformarsi liberando la società da ogni responsabilità diretta od indiretta di qualunque genere e natura, morale e materiale, per qualsiasi evento dannoso che potesse comunque derivargli a causa e o in connessione all'attività sociale.

Articolo 7

Il Socio Ordinario e Sostenitore decade automaticamente dalla propria qualifica ove entro 30 giorni dalla scadenza dell'annuale periodo sociale non abbia provveduto al versamento della quota associativa.

Articolo 8

La qualifica di Socio è intrasmissibile; essa si perde per dimissioni, per decadimento in caso di mancato versamento della quota annuale, per esclusione nei casi previsti dal regolamento interno.

Articolo 9

Eventuali danni causati dal socio al patrimonio sociale dovranno essere risarciti entro 10 giorni dalla data dell'invito fattogli dal Consiglio Direttivo.

QUOTE SOCIALI

Articolo 10

Le quote sociali sono associative annuali; hanno cioè validità per l'esercizio sociale in cui sono state ricevute.

L'importo delle quote sociali è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo; l'Assemblea dei Soci potrà indicarne i caratteri generali e vincolanti.

Le quote dovranno essere equamente commisurate e poste in diretta correlazione anche all'eventuale maggior onere che può derivare dall'uso di specifiche attrezzature e dovranno comunque perseguire il fine di mantenere il rigoroso pareggio fra le entrate e le uscite.

Sono definite quote annuali sostenitori quei maggiori versamenti effettuati per liberalità da taluni Soci.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

PATRIMONIO

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- dai contributi sociali versati;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali donazioni, erogazioni, eredità e lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Eventuali residui attivi di gestione dovranno essere imputati ad un fondo da destinarsi esclusivamente al potenziamento delle strutture dell'associazione od al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 13

Annualmente l'Organo Sociale preposto delibera l'entità dei contributi sociali e le modalità di riscossione.

Coloro che per qualsivoglia motivo perdono la qualifica di Socio nel corso dei dodici mesi d'iscrizione non hanno diritto al rimborso anche parziale dei contributi versati.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 14

Gli esercizi sociali hanno periodicità primo settembre - trentuno agosto di ogni anno. Annualmente entro il 31 dicembre dovrà essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei Soci, in via ordinaria, per l'esame del rendiconto d'esercizio.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Gli Organi dell'Associazione sono: **l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo**

Articolo 16

L'Assemblea Generale è l'Organo deliberante e consultivo dell'Associazione, strumento di confronto e dibattito ed è pertanto formata da tutti i soci: fondatori, sostenitori ed ordinari. L'Assemblea Generale:

- è convocata almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione;
- modifica lo Statuto Sociale;
- indica il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo fra coloro che sono soci ordinari da almeno ventiquattro mesi, abbiano compiuto 25 anni;
- deliberare su ogni argomento ed attività inerente gli scopi e la vita dell'Associazione.

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono indette di norma con avviso scritto affisso all'Albo Sociale almeno 20 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di particolare urgenza per cui il termine viene ridotto a 7 giorni liberi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'assemblea stessa e sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti; l'Assemblea vota per alzata di mano, o, su decisione del Presidente dell'assemblea o su richiesta della maggioranza dei votanti, ed in casi di particolare rilevanza, può essere effettuata a scrutinio segreto; in caso di parità il voto del Presidente dell'assemblea vale il doppio.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e deliberante, per quanto delegatogli, dell'Associazione, ivi compreso l'ambito amministrativo.

- a) Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'Associazione ed è di sua competenza disporre quanto ritenuto più opportuno per il conseguimento dello scopo sociale; provvede alla gestione amministrativa del patrimonio dell'Associazione ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- dispone sul modo di gestire la cosa comune e la vita sociale direttamente ed attraverso il Regolamento Interno;
 - ha la funzione di garanzia statutaria e di giurisdizione interna;
 - convoca nei modi e nei termini stabiliti l'Assemblea Generale dei Soci;
 - redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci ma, è consentito delegare, definendone gli ambiti, uno dei propri componenti allo specifico compito, in particolare può nominare i Soci Organizzatori;
 - provvede alla redazione del Regolamento Interno di cui ne è, nel contempo, organo di controllo e vigilanza;
 - determina l'importo delle quote sociali.
- b) Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre Componenti salva diversa disposizione dell'Assemblea Generale dei Soci; ne fanno comunque parte, di diritto, i Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, fra i propri componenti il Presidente del Consiglio Direttivo; elegge, con la medesima maggioranza, anche fra persone esterne al Consiglio Direttivo, il Segretario dell'Associazione.
- c) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo.
- d) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ovvero, sino a revoca con deliberazione da parte dell'Organo che lo ha eletto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il voto del presidente della riunione vale il doppio.

Al Consiglio Direttivo è riservata la facoltà di nominare i Soci Organizzatori qualora lo richiedano esigenze di maggiore presenza in particolari zone territoriali, ovvero si voglia consentire una migliore aggregazione attraverso l'attività diretta di particolari Soci (Organizzatori) ovvero, ancora, ove si voglia concedere al Socio Organizzatore una più ampia discrezionalità nella diffusione del "Pranic Healing"; sia la qualifica di Socio Organizzatore, sia i limiti specifici concessi devono essere formalizzati per iscritto non assumendosi, l'Associazione, alcuna responsabilità per il loro operato ove questo ecceda la delega concessa.

TITOLO VI - CARICHE SOCIALI

Articolo 18

Le Cariche Sociali dell'Associazione sono:

- il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo
- i Consiglieri
- il Segretario e tesoriere

Articolo 19

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione: gli è demandata la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la responsabilità ed il coordinamento della vita sociale e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma sociale per tutti gli atti che impegnino l'Associazione sia nei confronti dei Soci sia nei confronti dei terzi; può delegare, definendone gli ambiti, ad uno o più consiglieri, parte dei propri poteri

Il Presidente dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di deliberarne la decadenza da parte dell'Organo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Articolo 20

CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consigliere ha il compito di collaborare con le altre cariche dell'Associazione al corretto svolgimento della vita sociale.

il Consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Può decadere dalla carica su proposta anche di uno solo dei membri del Consiglio Direttivo in caso di provata nolenza o di assenza ingiustificata protrattasi per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo; tale eventualità è esclusa di diritto nei confronti dei Soci Fondatori.

Articolo 21

SEGRETARIO e TESORIERE

Il Segretario ha il compito della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Il Segretario dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di deliberarne la decadenza da parte delle Cariche Sociali che lo hanno nominato; è rieleggibile.

Il Segretario, definendone l'ambito e previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri.

Articolo 22

L'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà decidere l'Istituzione del Collegio dei Provisori ai quali demandare la vigilanza sull'osservazione del presente Statuto e dei regolamenti, nonché la regolarità amministrativa della gestione del patrimonio sociale.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti a suffragio universale fra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; al proprio interno il Collegio elegge il Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

TITOLO VII - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Gli Organi dell'Associazione e le Cariche Sociali sono operanti dal momento del loro insediamento.

Alla scadenza del mandato di cui sono depositari rimangono in carica sino al momento delle elezioni di rinnovo.

Articolo 24

Gli Organi dell'Associazione si riuniscono:

- Ogniqualevolta siano convocati dalla Carica Sociale cui compete la convocazione.
- Quando in forma scritta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Componenti l'Organo interessato: in tale ipotesi la data della riunione deve essere fissata entro giorni otto dalla richiesta.

Articolo 25

Le riunioni degli Organi dell'Associazione:

- Devono essere convocate tramite idoneo mezzo di comunicazione, di regola mediante avviso esposto nell'Albo Sociale, con l'indicazione nell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e, tranne nei casi di motivata urgenza, convocate con almeno 20 giorni di preavviso, tale termine è ridotto a sette giorni per la convocazione del Consiglio Direttivo.
- Sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è sostituito dal Consigliere più anziano.
- Tranne nei casi eventualmente previsti in altri articoli del presente Statuto, di norma si intendono validamente costituite ed atte a deliberare qualunque sia il numero dei partecipanti.

Articolo 26

Le delibere degli Organi dell'Associazione:

- Avvengono con voto palese; si procede a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto.
- Tranne nei casi eventualmente previsti in altri articoli del presente Statuto, sono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità il voto del Presidente di riunione vale doppio.

Articolo 27

I verbali delle riunioni degli Organi dell'Associazione:

- Devono essere redatti da un Segretario di riunione all'uopo nominato, cui compete altresì verificare la validità delle convocazioni, il rispetto dell'ordine del giorno e la validità delle delibere.
- Devono essere sottoscritti dal Presidente e del Segretario di riunione con l'apposizione della loro firma in calce.

TITOLO VIII - DECADENZE E SURROGHE

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato da assumersi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può deliberare la decadenza:

- dalla qualifica di Socio Ordinario, Sostenitore;
- dall'incarico demandato al Socio;
- dall'incarico di Socio Organizzatore.

Articolo 29

Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente articolo, o per qualsivoglia altra ragione, l'Organo preposto provvederà, per cooptazione, al conferimento della carica vacante.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale e in relazione alle esigenze della vita associativa, è data ampia facoltà all'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, di apportare in futuro al presente Statuto le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune.

Articolo 31

Eventuali controversie statutarie e liti interne sono demandate al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo.

Articolo 32

L'Associazione dura sino a quando l'Assemblea Generale, con voto favorevole di almeno 3/4 dei partecipanti aventi diritto al voto, ne deliberi lo scioglimento.

In caso di scioglimento l'assemblea provvederà a nominare un Liquidatore che provvederà a devolvere il patrimonio residuo dell'associazione ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

Articolo 33

Il primo Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori costituiti all'uopo in Assemblea Generale.

Articolo 34

Il Consiglio Direttivo, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Associazione, può stabilire un equo compenso per le prestazioni svolte da coloro che ricoprono Cariche Sociali, incarichi, collaborazioni. Agli stessi è comunque dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione.

Articolo 35

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme legislative vigenti per le Associazioni senza scopo di lucro.

TORINO, 21 FEBBRAIO 2000

Corre Ferrero Orneli
Giuseppe Vero
Luigi Jotta



Registrato a Torino 4° Ufficio delle Entrate

il 13 MAR. 2000 n. 1038

Serie 38 - versate L. 250000

L. duecentocinquantesimo

IL DIRETTORE

[Signature]